



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Maria Rita MICCI Consigliere - relatore

Antonio DI STAZIO Consigliere

Marco FRATINI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. **59040 promosso da:**

- 1) xxx, nato a xxx il xxx, C.F.: xxx, residente a xxx,
- 2) xxx, nato a xxx il xxx C.F.: xxx, ed ivi residente xxx;
- 3) xxx, nato a xxx il xxx, C.F.:xxx, residente a xxx;
- 4) xxx, nato a xxx il xxx, C.F.: xxx, residente a xxx;
- 5) xxx, nato a xxx il xxx, C.F.:

xxx, residente a xxx;

6) xxx, nato a xxx il xxx, C.F.: xxx, residente a xxx ;

tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. Sonia Marzano, C.F.

MRZSNO69S68F284Q, del Foro di Siracusa, Patrocinante in Cassazione, la

quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo

pec: sonia.marzano@avvocatisiracusa.legalmail.it, ed elettivamente

domiciliati nel di lei studio sito in Ferrara nella via Borgo dei Leoni n. 16,

APPELLANTI

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso

dagli avvocati Sebastiano Caruso, Giuseppina Giannico, Antonella Patteri,

Lidia Carcavallo e Sergio Preden, con loro elettivamente domiciliato in

Roma, alla Via Cesare Beccaria, n. 29, presso la sede dell'Avvocatura

centrale dell'Istituto – **APPELLATO** –

per l'annullamento:

della sentenza pronunciata dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti

per la Regione VENETO n. 86/2021, depositata il 27 aprile 2021.

Visti l'atto di appello e tutti gli atti di causa.

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024, data per letta la relazione del

cons. Maria Rita Micci, è presente l'avv. Giuseppina Giannico per l'INPS,

assente parte appellante e, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa

Lucia Pellegrino, la causa è passata in decisione.

Premesso in

FATTO e DIRITTO

Gli odierni appellanti, ex militari in quiescenza, sono titolari di pensione computata con sistema misto ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in quanto alla data del 31 dicembre 1995 vantavano una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni.

Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado gli odierni appellanti avevano impugnato la determinazione di pensione dell'INPS lamentando, tra l'altro, che illegittimamente la quota retributiva della pensione maturata sino al 31 dicembre 1995, non fosse stata rideterminata con applicazione dell'aliquota nella percentuale del 44% di cui al comma 1 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Nelle more del giudizio, intervenuta la decisione n. 1/2021/QM, con la quale le Sezioni Riunite di questa Corte hanno ritenuto di dover interpretare la normativa invocata dagli odierni appellanti, nel senso di riconoscere al pensionato il diritto al ricalcolo del trattamento di quiescenza con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio maturato sino al 31 dicembre 1995, hanno fatto espressa richiesta di applicazione del beneficio di che trattasi con le modalità ivi indicate.

La Sezione territoriale adita ha ritenuto inammissibile la richiesta di applicazione delle modalità di ricalcolo indicate dalle SSRR con sentenza 1/2021/QM, in quanto presentata per la prima volta in giudizio e non preceduta da apposita istanza amministrativa ed ha, quindi, rigettato il ricorso nel merito, compensando le spese di lite.

Avverso la sentenza hanno proposto appello, prospettando una errata

interpretazione del tenore letterale dell'art. 54 DPR 1092/1973 ed una erronea dichiarazione d'inammissibilità della domanda volta ad ottenere il riconoscimento del coefficiente del 2,44% di cui alla sentenza n. 1/2021/QM SSRR.

In conclusione hanno chiesto il riconoscimento del diritto al ricalcolo della pensione con l'applicazione delle previsioni normative di cui all'art. 54, DPR 1092/1973, anche alla luce di quanto indicato dalle Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza 1/2021/QM. Con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario.

Con memoria depositata il 18 luglio 2023 l'INPS ha chiesto il rigetto dell'appello, in subordine l'applicazione dell'aliquota del 2.44 %.

All'udienza del 18 ottobre 2023, assente la parte appellante, la trattazione del giudizio è stata rinviata all'udienza del 17 gennaio 2024, con onere per la segreteria di comunicare all'appellante l'avvenuto rinvio e con l'espresso avvertimento che, in caso di mancata comparizione dell'appellante anche alla successiva udienza, il giudizio sarebbe stato dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 196 c.g.c..

All'odierna pubblica udienza, assente parte appellante, l'Avv. Giannico ha richiamato l'art. 196c.g.c. e la causa è stata trattenuta per la decisione.

In via pregiudiziale, il Collegio deve constatare il verificarsi della situazione prevista dall'art. 196 c.g.c., secondo cui *“Se l'appellante non compare all'udienza di discussione, benché si sia anteriormente costituito, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”* e che, stante

	5	
	la mancata comparizione del difensore dell'appellante all'udienza odierna e	
	a quella del 18 ottobre 2023, l'appello deve dichiararsi improcedibile con	
	compensazione delle spese ex art. 31 c.g.c.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello, dichiara	
	improcedibile l'appello iscritto al n. 59040.	
	Nulla per le spese di giustizia.	
	Compensa integralmente le spese legali.	
	Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.	
	L'Estensore Il Presidente	
	(Maria Rita Micci) (Giuseppina Maio)	
	f.to digitalmente f.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 02/02/2024	
	Il Dirigente	
	F.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52	
	del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma	

1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

(Giuseppeina Maio)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 02/02/2024

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 02/02/2024

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente

